



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI MILANO

Sezione QUINTA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENTENZA

1865

ANNO 2021

RUOLO GENERALE

N. 45909/20

REPERTORIO

N. _____

DEPOSITATA IL

18/3/21

Nella persona dell'Avv. [redacted] -V° Sezione civile all'udienza del 17/03/2021 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, ai sensi dell'art.22 co.7 e 8 L.689/81 la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al 45909/ 2020 Ruolo Generale
promossa

Da G. [redacted] srl, in persona del legale rapp.te p.t, rapp.roi e difeso dall'avv. Maria Cristina Bruni presso cui elett.te domicilia in Milano alla via Leopardi n. 14

OPPONENTE

Contro

Città [redacted] p.t., rapp.ta e difesa dal F.D. come in atti

OPPOSTO

OGGETTO : opposizione ex art .22 e 23 L. 689/81- sanzione amministrativa- verbali n.ro
VI00056637/20- VI00067469/20-VI00079964- VI00080758- VI 00082734/20 VI00087515/20
VI 00089064-VI 00105101/20-VI00107380-VI00086869/20 VIN 00100317/20-VI00107922/20

All'udienza del 017/03 /2021 parte ricorrente si riporta ai propri atti ed instava per l'accoglimento
Parte resistente all'udienza si riporta alle difese tutte avanzate

Dopo discussione la medesima veniva riservata in decisione con lettura del dispositivo e
motivazioni contestuali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione così come proposta è fondata

In tema di apparecchiature di rilevamento automatico della velocità, i **termini di omologazione e approvazione non possono ritenersi sinonimi**, in quanto fanno riferimento, non tanto e non solo, a procedure distinte, quanto piuttosto a una ratio differente: a fronte di una compromissione del diritto di difesa data dal rilevamento della velocità in modalità automatica e a contestazione differita, le apparecchiature di rilevamento della velocità devono essere sottoposte a vincoli stringenti, di rispondenza a determinate caratteristiche e prescrizioni.

Appare necessario esaminare la vicenda con un breve excursus : l'art. 4, comma 3, del D.L. 121/2002 (convertito con modifiche nella L. n. 168/2002), cui rimanda l'art. 201, comma 1-bis, lett. f), C.d.S., dispone che "se vengono utilizzati dispositivi che consentono di accertare in modo automatico la violazione, senza la presenza o il diretto intervento degli agenti preposti, gli stessi devono essere **approvati o omologati** ai sensi dell'art. 45 comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285".

La ratio è chiara e risulta molto ben esplicitata nella sentenza della Corte Costituzionale n. 113/2015", laddove sussiste uno bilanciamento tra la compromissione del diritto di difesa del cittadino e il carattere di **affidabilità che l'omologazione e la taratura dell'autovelox** conferiscono al medesimo.

Orbene il ricorso contiene doglianze sulla legittimità della ordinanza, la quale ha ommesso di esaminare compiutamente il merito pure fondato, in particolare in punto di omologa ed approvazione ritenuti erroneamente concetti identici sul presupposto di un chiarimento con circolare ministeriale esplicativa che li ritiene sinonimi .

Ed invero, prendendo proprio le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n 113 /2015 con la quale è stato dichiarato incostituzionale l'art 45 nella parte in cui non assoggetta a verifiche periodiche le apparecchiature di rilevamento delle violazioni di velocità o comunque infrazioni, va rilevato che l'uso promiscuo dei termini di omologazione e approvazione ingenera una confusione in termini di funzionalità, poichè una apparecchiatura approvata determina la facoltà dell'uso di tale sistema con determine del ministero delle infrastrutture che ne autorizza la installazione, mentre la omologa accerta il sistema di funzionalità dell'apparecchiature e la loro conformità al prototipo approvato secondo parametri individuati dalla medesima determina di approvazione. . La necessità di effettuare questa specificazione nasce dal fatto che i termini omologazione e approvazione sono spesso utilizzati in maniera promiscua. Per il giudice, però, tale sovrapposizione "è solamente apparente, trattandosi di due procedure completamente diverse che giungono a differenti provvedimenti conclusivi". .

La chiave di lettura, a tal fine, va individuata nell'art. 192 Reg. C.d.S.. .

In particolare, come sancito dal comma 2 di tale disposizione, l'omologazione va fatta al fine di verificare la rispondenza e l'efficacia di un determinato apparecchio alla prescrizioni stabilite nel predetto regolamento.

Il comma 3, invece, si occupa dell'approvazione, specificando che essa riguarda la richiesta relativa a elementi per i quali il regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni. .

Il Ministero dei lavori pubblici quindi, quando approva il prototipo di un'apparecchiatura, deve seguire la procedura prevista dal comma 2 solo "per quanto possibile".

In conclusione il Legislatore ha previsto, in realtà, due diverse procedure, a diverse condizioni e con un ratio ben precisa e suscettibile di distinguere diverse situazioni". L'omologazione riguarda le apparecchiature utilizzate per accertare la velocità su strada, come gli **autovelox**, per le quali non è sufficiente l'approvazione. .

Le apparecchiature che invece non hanno le caratteristiche richieste dal regolamento di attuazione del codice della strada per l'omologazione possono essere solo approvate, ma non vanno bene per la misurazione della velocità di cui si occupa l'articolo 142 del codice della strada, bensì per altre infrazioni. 

Quanto innanzi è assorbente di ogni altra ulteriore motivazione

Per quanto sopra, attesa la carenza di motivazione il ricorso deve essere accolto

Le spese, data la materia, si compensano

P. Q. M.

Il Giudice di Pace V sezione civile, definitivamente pronunciando così provvede:

accoglie il ricorso per quanto in motivazione, e per l'effetto dichiara la illegittimità dei verbali in epigrafe rubricati e, per l'effetto li annulla

Compensa le spese di lite

Milano 17/03/2021

Il Giudice di Pace
Avv. 

